

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO, RELATIVA AREA A VERDE DI PERTINENZA PUBBLICA E FABBRICATO A USO SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL PARCO "BASSETTI" DI VIA CARLO NOE' IN GALLARATE

PROTOCOLLO

Premesso che:

- il Comune di Gallarate rappresentato dal dirigente del Settore 3 Servizi al Territorio, Ing.Cristiano Tenti CF TNTCST72A18B300T, è proprietario di terreni e fabbricati posti all'interno dell'area a verde pubblico denominata "Parco Bassetti", sita via Carlo Noè, distinti al Catasto Edilizio Urbano - Unità di categoria F/6 CR/0009 09326 e 09327. - Dati generali del tipo: sez. cens. D Fg.909 - Sezione di Gallarate, mappale originario 973, ora 9328;
- a seguito dell'indagine di mercato, di cui all'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato in data 02.07.2019 per giorni 15 consecutivi sul sito web comunale, questa Amministrazione aveva avviato con determinazione dirigenziale 17.09.2019 n. 572, una procedura competitiva di tipo negoziato, ai sensi degli articoli 36, comma, 2 lettera b) e 164, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per la formulazione di un'offerta relativa alla concessione del servizio in oggetto, invitando gli operatori economici che avevano manifestato il proprio interesse alla partecipazione;
- a esito di tale procedura, e della diserzione della medesima, questa Stazione appaltante ha effettuato una nuova procedura di tipo negoziato, in conformità alla sopra richiamata normativa, introducendo alcune modificazioni sulle condizioni di partecipazione e invitando tutti gli operatori economici che hanno inviato formale richiesta di manifestazione d'interesse di cui all'avviso pubblico indicato al primo capoverso;
- a seguito di nuova diserzione della nuova procedura negoziata di cui sopra, è stata disposta una riapertura dei termini di tale procedura con invito a presentare offerta esteso a tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse anche successivamente alle diserzioni delle suindicate procedure negoziate;
- in conseguenza della riapertura dei termini della procedura di cui sopra, con determinazione suindicata veniva concesso il servizio di gestione del Chiosco, relativa area a verde di pertinenza pubblica e fabbricato a uso servizi igienici ubicati nel Parco Bassetti di via Carlo Noè in Gallarate a SOUPER SISTERS SNC di Simona Morciano & C. P.IVA 03356530125, iscritta alla C.C. di Varese, con sede in Cardano al Campo (VA) – via Gramsci, n. 111;
- considerato che la Legale rappresentante della società affidataria, Simona Morciano nata a Busto Arsizio il 15/04/1982, residente in Cardano al campo (VA) CF MRCSMN82D55 B3000 con propria comunicazione prot.16/07/2020 n.43341, contenente visure camerali delle società suindicate e atto notarile di costituzione della nuova società costituita, allegata p.i alla presente verbalizzazione, ha evidenziato la necessità, conseguente al periodo emergenziale ed in relazione alla esigenza di conformare il proprio assetto organizzativo in modo idoneo e specifico per la nuova attività in oggetto di servizio del Chiosco del Parco Comunale di via Carlo Noè, di contrarre con l'Amministrazione comunale attraverso la propria nuova società creata ad hoc, con medesimo oggetto sociale della società originariamente affidataria del servizio (ed in corso di cessazione per le motivazioni su espresse) che si riporta:
- "LA GESTIONE DI PUBBLICI ESERCIZI ED IN PARTICOLARE DI BAR, CAFFE', RISTORANTI

- E GELATERIE E QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' CONCERNENTE LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ANCHE ALCOLICHE, IL COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI, LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI GENERI DI PASTICCERIA E PANINOTECA."
- Con medesima nota in qualità di rappresentante legale di entrambe le società richiamate in premessa ha altresì attestato, come necessario che i requisiti economici richiesti dal bando originario, sono stati realizzati e maturati attraverso l'amministrazione e la gerenza e la legale rappresentanza della Souper Sisters snc e che i medesimi requisiti economici e tecnici attraverso la propria titolarità aziendale confluiscono di fatto in SIMON AND SIMON.

RITENUTO che giurisprudenza consolidata, con particolare riferimento alle suddette vicende societarie nel regime normativo della legge n. 109/1994, aveva avuto modo di affermare che nell'ordinamento interno «sono state previste - sia pure con riferimento alla fase esecutiva del contratto, ritenute però estensibili anche alla fase dell'aggiudicazione dell'appalto – alcune ipotesi (cessione di azienda e trasformazione, fusione e scissione di società) in cui è consentita la successione nel rapporto negoziale con l'amministrazione appaltante [...] Si può, pertanto, ritenere acquisito nella giurisprudenza vigente l'ulteriore principio della derogabilità di quello precedentemente richiamato dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante» (Cons. Stato sez. VI 6 aprile 2006, n. 1873);

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, appare ammissibile il subentro della società SIMON AND SIMON SAS di Simona Morciano & C. P.IVA 03779480122, iscritta alla C.C. di Varese, con sede in Cardano al Campo (VA) – via Gramsci, n.111 in luogo dell'originaria aggiudicataria SOUPER SISTERS SNC di Simona Morciano & C. P.IVA 03356530125, iscritta alla C.C. di Varese, con sede in Cardano al Campo (VA) – via Gramsci, n. 111, avendo verificato altresì l'idoneità del cessionario e del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che devono permanere per l'intera durata della concessione;

- pertanto si ritiene che, possa ritenersi ammissibile la sottoscrizione del contratto con la società SIMON AND SIMON SAS di Simona Morciano & C. P.IVA 03779480122, iscritta alla C.C. di Varese, con sede in Cardano al Campo (VA) – via Gramsci, n.111 secondo i criteri ermeneutici elaborati in materia.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 - FINALITÀ' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.1. La concessione ha per oggetto la gestione complessiva di un servizio finalizzato all'esercizio di un chiosco - bar di proprietà comunale per la somministrazione, vendita e consumo al pubblico di alimenti e bevande, relativa area a verde di pertinenza pubblica e fabbricato a uso servizi igienici posti nel Parco pubblico denominato "Bassetti", siti in via Carlo Noè, in territorio comunale di Gallarate, secondo le modalità e le condizioni prescritte dal presente Capitolato d'Oneri.

1.2. Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e, anche se si realizza a mezzo di strutture regolarmente predisposte per tali attività, trattasi di mezzi strumentali per lo svolgimento dei servizi in oggetto e pertanto non costituisce in alcun modo vincolo di affitto, ai sensi della Legge n. 392/1978.

1.3. Pertanto, oggetto della procedura, è l'individuazione di un soggetto, di seguito chiamato per brevità "Concessionario", cui concedere la gestione delle strutture dell'area sopra indicate e sotto meglio individuate.

SIMON AND SIMON SAS di Simona Morciano & C. P.IVA 03779480122, iscritta alla C.C. di Varese, con sede in Cardano al Campo (VA) – via Gramsci, n.111

1.4 Il Comune concede i fabbricati, distinti al Catasto Edilizio Urbano, unità di categoria F/6 CR/0009 09326 e 09327 - Dati generali del tipo: sez. cens. D Fg.909 - Sezione di Gallarate, mappale originario 973 ora 9328, **così come evidenziata nella planimetria (Allegato A). Il concessionario non può**, a pena di revoca della concessione, modificare l'originaria destinazione per la quale il suolo viene concesso.

1.5 Il chiosco e il suolo strettamente pertinenziale viene concesso per uso bar (chiosco) finalizzato allo svolgimento di attività di vendita e somministrazione al pubblico di cibo e bevande, secondo le vigenti normative urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie. L'area e le strutture oggetto di concessione risulteranno individuate e rilevate dal relativo verbale di consegna, visionate e accettate nello stato di fatto in cui si trovano, di proprio gradimento e adatta all'uso convenuto (Allegato B). La superficie dello spazio a verde pubblico concesso sarà opportunamente rilevata, anche ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione. Ogni onere connesso e derivante dalla presente concessione, a titolo indicativo:

- spese per la realizzazione e installazione nel chiosco di arredi, secondo le vigenti normative edilizie e igienico-sanitarie, nonché allacci, opere murarie, scavi, reinterri, nuove linee elettriche ed allacciamenti, linee gas (non presenti attualmente), nonché delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara, che, laddove necessitanti di pareri aggiuntivi o specifiche ulteriori autorizzazioni, saranno totalmente in carico al concessionario e non costituiranno pregiudizio alla decorrenza degli oneri di concessione che s'intendono attivati cronologicamente dalla sottoscrizione dell'atto di concessione o se del caso anticipati, dalla data di consegna dei fabbricati e delle parti pertinenti esterne che avverrà con specifico verbale di consistenza dei luoghi e dello stato di fatto.

1.6 La struttura ad uso bar, dovrà essere condotta nel rispetto della vigente normativa, del Regolamento di Igiene e delle norme in materia di commercio. La tipologia e lo stile architettonico di eventuali opere accessorie dovranno rispettare le caratteristiche indicate dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Gallarate e rientrare nelle tipologie specificamente previste. Il concessionario qualora realizzi opere soggette ad accatastamento è tenuto alla loro formalizzazione in via definitiva con intestazione delle stesse in diritto di superficie e di tale circostanza devono dare specifica comunicazione al Comune di Gallarate (Servizio Patrimonio, Servizio Tributi). Dovranno essere rispettate tutte le norme del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione nonché ogni altra norma, anche non espressamente richiamata, riguardante la realizzazione dei manufatti aggiuntivi.

1.7 La concessione è a titolo personale. Il concessionario non può sub-concedere, neppure in parte, a terzi il chiosco oggetto della concessione, a pena di decadenza della concessione. La cessione del contratto potrà avvenire solo con il consenso espresso dell'Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al cessionario sia di tipo professionale che economico derivanti dall'offerta presentata. È vietata la cessione del ramo d'azienda.

1.8 L'accertamento della cessione e/o sub-cessione anche parziale, senza il consenso espresso dell'Amministrazione di cui al punto precedente, comporta oltre la risoluzione di fatto del contratto anche la perdita del deposito cauzionale infruttifero, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune e comunicati senza bisogno di

messa in mora né di pronuncia giudiziaria. L'eventuale cessione della convenzione a terzi da parte del concessionario sarà nulla e non produrrà alcun effetto nei confronti del Comune.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1 La concessione avrà durata di NOVE anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente capitolato d'oneri di concessione, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei fabbricati e della relativa area pertinenziale.

2.2 Allo scadere del termine di cui al punto 2.1, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.

2.3 Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla concessione in qualsiasi momento dando un congruo preavviso al Comune di almeno quattro mesi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando comunque in tale caso l'obbligo del pagamento del canone concessorio, nella misura offerta in sede di gara e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, sino alla formale riconsegna al Comune dei manufatti e dell'area, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

2.4 Il Comune, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente capitolato speciale d'oneri, può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi dalla data fissata per il rilascio del chiosco, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo.

2.5 Le parti danno espressamente atto che la presente concessione non rientra nel campo di applicazione della legge n.392/1978 e non costituisce affitto d'azienda.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO

3.1 Il corrispettivo dovuto dal concessionario è costituito del pagamento del canone di concessione stabilito in sede di gara e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e l'eventuale pagamento delle diverse tasse ed imposte in vigore attualmente ed in futuro.

3.2 Il valore del deposito cauzionale definitivo è pari ad €. 10.000,00 (euro diecimila/00); il deposito cauzionale è infruttifero ed è stato versato dal concessionario con Polizza Reale Mutua n.2020/50/2567478 Agenzia di Como 219/030 in data 23/07/2020. Allo scadere della concessione, a seguito della restituzione dei manufatti e dei luoghi, il deposito cauzionale verrà restituito al concessionario. Il deposito cauzionale non potrà essere imputato in conto per il pagamento della tassa di occupazione del suolo.

3.3. È motivo di decadenza della concessione il mancato e/o il reiterato mancato pagamento dei corrispettivi e/o tasse derivanti dalla concessione del chiosco e dell'area pertinenziale allo stesso di cui al precedente punto 3.1 .

3.4 Il Concessionario ha versato così come previsto dagli atti di gara per l'aggiudicazione della presente concessione in data 18/09/2020 tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale il canone di concessione offerto in sede di gara di importo pari a €.5.400,00 (Euro cinquemilaquattrocento), calcolato sulla decorrenza del servizio di gestione 13 settembre – 31 dicembre 2020 pari a €.1.612,60 (euro milleseicentododici/60).

ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 Il chiosco e l'area a verde strettamente pertinenziale, oggetto della concessione, viene concessa esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

4.2 E' vietato, nonché causa di decadenza della concessione, destinare il chiosco ad attività o usi diversi da quelli per il quale viene concesso.

4.3 Non è in alcun modo consentita l'installazione e l'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco (videogiochi/slot machine di ogni tipo) nonché la pubblicità di materiale pornografico; gli eventuali distributori automatici di cibi e bevande non dovranno essere presenti in forma prevalente. Accertata la violazione del divieto, la concessione si intende decaduta di fatto.

4.4 Il concessionario è tenuto:

- al rispetto degli orari di apertura e chiusura del Parco Bassetti ove le strutture sono ubicate, secondo l'orario e la modalità stabiliti dal Comune di Gallarate (Ufficio Verde) o quella oggetto di eventuale offerta tecnica in ampliamento, di cui al punto 9 della lettera d'invito della procedura di gara, e il controllo della sicurezza dei fabbricati stessi e delle loro pertinenze, segnalando con tempestività alle Forze dell'Ordine episodi e situazioni particolari e/o anomale;
- a dotarsi di garanzie e copertura assicurativa RC "All risks" specifica, che tutelino la proprietà da rischi derivanti dalla custodia dei beni, dalla conduzione degli stessi e/o da atti vandalici e/o accidentali, manlevando pertanto l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla concessione;
- a porre a servizio degli utenti del parco pubblico il servizio igienico del chiosco negli orari di apertura del parco medesimo e garantire l'accessibilità ai blocchi servizi pubblici, che sarà onere del concessionario mantenere in stato di efficienza e funzionalità attraverso pulizia e manutenzione ordinaria che resterà ad esso in capo;
- a garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;
- alla progettazione comprensiva di tutti i pareri necessari per realizzare le opere accessorie aggiuntive ipotizzate in gara e approvate dall'Ente, alla realizzazione delle stesse;
- alla pulizia e la manutenzione ordinaria (ai sensi della specifica definizione di cui all'art.3 cm.1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) dei relativi servizi igienici e opere esterne,
- alla fornitura e posa degli eventuali arredi e attrezzature esterne di corredo al chiosco, fatto salvo il rilascio delle necessarie autorizzazioni al posizionamento e utilizzo dei medesimi;

In considerazione della natura boschiva dei luoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolare cura dovrà essere rivolta alla pulizia preventiva dei canali dei fabbricati, onde prevenire danni agli stessi, che rimarranno in ogni caso ad onere obbligatorio di ripristino del concessionario.

4.5 Il concessionario ha il pieno e libero godimento del chiosco nei limiti dell'uso convenuto e nelle forme compatibili alla destinazione principale dello stesso. L'installazione nell'area esterna di attrezzature aggiuntive rimuovibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pergolati, tende, tavolini e sedie) resta subordinata a specifica autorizzazione da richiedere ai competenti Uffici comunali. Per le opere eseguite senza il preventivo consenso del Comune, si potrà richiedere l'immediata riduzione in pristino.

4.6 Rimane inteso che il diritto di svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande trova titolo nella presente concessione ed è strettamente correlato alla effettiva funzionalità della stessa ed è soggetta alla disciplina delle autorizzazioni dei pubblici esercizi e pertanto dovrà avvenire osservando le relative disposizioni di legge;

4.7 In particolare, nella conduzione di tale attività dovranno essere praticati prezzi per le consumazioni nel pubblico esercizio non superiori al listino della Federazione Italiana Pubblici esercenti - Consiglio della Regione Lombardia rilasciato dalla C.C.I.A.A., dovrà essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande (bar) e la SCIA ai fini della notifica ASL; la suddetta autorizzazione sarà operante limitatamente al periodo di concessione e non sarà trasferibile essendo vincolata all'attività oggetto della presente concessione.

4.8 Dovranno altresì essere assunti dal concessionario, gestore del servizio, tutti gli oneri fiscali relativi all'esercizio di cui trattasi comprese le spese della tenuta del registratore di cassa.

ARTICOLO 5 - ORARI DI APERTURA

5.1 Gli orari di apertura del chiosco e dei servizi igienici annessi dovranno essere i medesimi di quelli del Parco; eventuali aperture oltre tali limiti, anche oggetto di eventuale offerta tecnica in ampliamento di cui all'articolo 9 della lettera d'invito della procedura di gara, dovranno essere assentiti dall'Amministrazione comunale a semplice richiesta del concessionario e nel rispetto delle buone regole di vicinato e della normativa in materia di acustica e di quiete pubblica; in tal caso la chiusura e apertura del parco sarà ad esclusiva cura e spese del concessionario stesso che provvederà a propria responsabilità della custodia del Parco Intero.

5.2 Per periodi di chiusura straordinaria è necessario inviare comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 giorni, agli Uffici competenti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6.1 Il concessionario deve mantenere per tutta la durata della concessione i requisiti di idoneità prescritti per l'esercizio della relativa attività, nonché essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia.

6.2 È posto a carico del concessionario l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, compresi quelli dell'ASL e dei Vigili del Fuoco, ove occorrenti, e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità.

6.3 Il Concessionario dovrà gestire l'attività di somministrazione e bevande con il massimo decoro e scrupolosità, secondo una condotta irreprensibile nonché un elevato standard igienico e con la piena osservanza delle disposizioni amministrative, sanitarie, penali e fiscali in materia.

6.4 Il concessionario, nel caso in cui impieghi personale dipendente, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, osservando il contratto nazionale di categoria, restando esclusi ogni responsabilità e/o obblighi dell'Ente concedente per violazioni in materia. Il concessionario si impegna ad inquadrare il proprio personale secondo la normativa vigente e lo stesso dovrà indossare idoneo abbigliamento di servizio, sempre pulito ed efficiente; detto personale dovrà osservare un contegno educato verso il pubblico.

6.5 Sono in capo al Concessionario, le utenze per i servizi tecnologici e reti (energia elettrica, acqua, gas etc.) nonché gli interventi di riparazioni e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle pavimentazioni esterne limitatamente a quanto concesso. Sono a suo totale carico ogni tipo di manutenzione e riparazione del chiosco.

6.6 Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto e sollevando quindi completamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

6.7 A copertura delle predette responsabilità, il Concessionario si impegna a consegnare entro 10 giorni dalla data di rilascio dell'agibilità all'uso al Comune copia della polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 sinistro e con copertura dei rischi d'incendio ed accessori, stipulata con una primaria compagnia di assicurazione. Il Concessionario si impegna a mantenere attiva per tutta la durata della concessione la suddetta polizza. L'istituto assicuratore dovrà dichiarare espressamente nella polizza di cui sopra di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione concedente.

6.8 Il Concessionario dovrà consentire la visita periodica di un rappresentante dell'amministrazione Comunale onde verificare l'ottimale manutenzione del Chiosco e di quanto in esso contenuto e fornire dati, notizie, informazioni ed ogni altro elemento connesso allo svolgimento della concessione.

6.9 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

6.10 Le spese di manutenzione del chiosco e delle eventuali attrezzature rimovibili esterne sono a carico del Concessionario; il chiosco bar e gli spazi concessi dovranno sempre essere tenuti costantemente in decoroso stato, mediante tempestive ed adeguate manutenzioni che saranno totalmente a carico del concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune concedente.

6.11 Il Concessionario si impegna a restituire i manufatti e l'area oggetto di concessione, alla scadenza naturale o anticipata della stessa, liberi da ogni bene / attrezzatura / manufatto e puliti, pena l'escussione della garanzia definitiva presentata.

ARTICOLO 7 - RIMOZIONE E RIPRISTINO

7.1 In caso di violazione o inottemperanza di uno dei qualsiasi degli obblighi previsti nel presente capitolato d'oneri, Il Comune procederà a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla concessione con conseguente diritto di richiedere il risarcimento del danno.

7.2 Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario provvederà a proprie cura e spese entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a rimuovere quant'altro di sua proprietà, riconsegnando i beni e il suolo al Comune nello stato di fatto in cui è stato consegnato, ovvero con le eventuali opere di miglioria autorizzate dal Comune.

7.3 Decorso infruttuosamente tale termine, sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta,00) per ogni giorno di ulteriore occupazione, oltre alla corresponsione della tassa vigente per l'occupazione del suolo, all'escussione del deposito cauzionale e fatti salvi eventuali maggiori danni.

7.4 Al termine della concessione o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nessun compenso, indennità o altro potrà essere preteso per l'avviamento commerciale o a qualsiasi titolo dal Concessionario.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

8.1 Sono causa della decadenza della concessione:

- a) La subcessione in tutto o in parte del chiosco bar e della relativa area di pertinenza concessa, anche a titolo gratuito;
- b) Il mancato pagamento del canone di concessione annuale del suolo, quantificata secondo l'offerta presentata;
- c) Il mancato pagamento di una rata annuale della tassa di occupazione del suolo quantificata secondo la normativa vigente;
- d) Mancata presentazione della polizza assicurativa o rinnovo della stessa;
- e) Utilizzo del chiosco bar e/o dell'area circostante per finalità diverse a quelle oggetto della presente concessione, se svolte in assenza del formale consenso del Comune;
- f) La mancanza delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per violazioni riscontrate, anche da altri organismi competenti, nel controllo di obbligazioni di leggi;
- g) l'installazione e l'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco (videogiochi/slot machine di ogni tipo) nonché la pubblicità di materiale pornografico;

8.2 L'avvenuta decadenza della concessione è dichiarata dall'amministrazione concedente previa contestazione degli addebiti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni che dovranno essere presentate dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni a datare dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di pretendere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO, NORMATIVA ANTICORRUZIONE E PATTI INTEGRITA'

9.1 Il concessionario dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione, della Giunta Comunale 13/01/2014, n. 4, efficace ai sensi di legge, e si impegna per sé e per i propri aventi causa a garantirne il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte.

9.2 Il concessionario dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (come introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n. 190) e dell'art. 6. 4 del PTPC del Comune di Gallarate (approvato con deliberazione della Giunta Comunale 01/02/2017 n. 14, efficace ai sensi di legge), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro; il tutto con l'avvertenza che la violazione delle presenti disposizioni comporta risoluzione "ex lege" del contratto, con addebito di risarcimento.

9.3 Il Dirigente componente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 – comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

ARTICOLO 10 - NORME FINALI

10.1 Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente concessione o alla medesima connessa saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

10.2 Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore.

10.3 Sono a carico del Concessionario le spese di contratto e i diritti di segreteria. Le spese di registrazione e bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

ARTICOLO 11 - ELENCO DEGLI ALLEGATI

Gli allegati alla presente concessione ne costituiscono parte integrante. Essi sono:

- **Allegato A** : *"Relazione tecnica descrittiva dei beni oggetto di concessione con allegata planimetria dell'area"*

- **Allegato B** : *"Verbale di consegna dell'area e delle strutture"* .

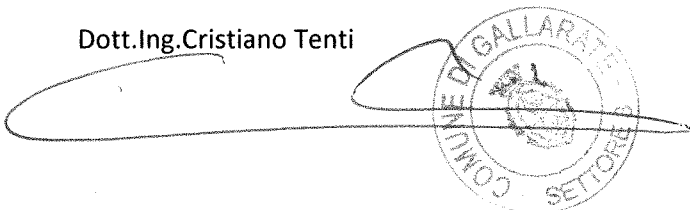
Letto, confermato e sottoscritto.

Gallarate, 18/9/2020

Il Concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI AL TERRITORIO

Dott.Ing.Cristiano Tenti



Il Concessionario

SIMON AND SIMON SAS

sig.ra Simona Morciano

